

Prot. 7397
Ll 22-6-17



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

UFFICIO I



n_dg.DAG.21/06/2017.0120154.U

URGENTE

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello

Loro sedi

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto

e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento reggente

e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità

e, p.c., al sig. Sottosegretario di Stato, on.le Gennaro Migliore

OGGETTO: Ricollocamento dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale – Richiesta di urgenti interventi organizzativi in vista della scadenza del termine del 26 settembre 2017.

L'Agenda europea sulla migrazione, presentata dalla Commissione dell'Unione europea il 13 maggio 2015, è stata adottata dal Consiglio a settembre 2015. In particolare, con la Decisione 2015/1523 del 14 settembre 2015, il Consiglio ha istituito un "meccanismo di ricollocazione, su un periodo di due anni, di 40.000 richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale", di cui 24.000 dall'Italia e 16.000 dalla Grecia. Successivamente, con la Decisione 2015/1601 del 22 settembre 2015, il numero dei beneficiari è stato innalzato a 120.000, di cui 15.600 dall'Italia, 50.400 dalla Grecia e, a decorrere dal 26 settembre 2016, 54.000 da entrambi i paesi. Infine, con la Decisione 2016/1754 del 29 settembre 2016, il Consiglio, modificando la decisione precedente, ha consentito agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi ammettendo nel proprio territorio cittadini siriani presenti in Turchia.

Come noto, il programma di ricollocamento è stato concepito per dare ulteriori risposte all'incessante flusso migratorio diretto verso l'Europa, a beneficio di paesi (quali, appunto,

l'Italia e la Grecia) che sono, per evidenti ragioni geografiche, più soggetti alla pressione del fenomeno.

Il programma prevede che i migranti appartenenti alle nazionalità il cui tasso di riconoscimento di protezione internazionale è pari o superiore al 75%, sulla base delle statistiche Eurostat dell'ultimo quadrimestre (attualmente siriani, eritrei, e iracheni), debitamente fotosegnalati e che abbiano presentato formale domanda di asilo (mod. C3 e relativi allegati), possano essere trasferiti nello Stato membro di *relocation* per l'esame della domanda di protezione, in deroga alle previsioni del Capo III del Regolamento n. 604/2013 (cd. Dublino III).

Tale procedura, tra l'altro, riducendo i cd. movimenti secondari, può contribuire alla diminuzione del rischio di scomparsa di minori stranieri non accompagnati.

L'attuazione di tale programma ha tuttavia incontrato diverse difficoltà di ordine pratico, in quanto i numeri delle ricollocazioni eseguite sono decisamente inferiori a quelli previsti, soprattutto per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati o separati, vista anche l'indisponibilità di alcuni Stati membri ad accogliere minori soli: in particolare, a fronte di un solo minore separato ricollocato nel 2016, nell'undicesimo Report della Commissione al Parlamento Europeo su "*relocation and resettlement*" è stato chiesto all'Italia di chiarire con urgenza le procedure per consentire il completo ricollocamento dei minori non accompagnati (anche facilitando la nomina dei tutori). La situazione nel nostro Paese è solo leggermente migliorata nei primi mesi del 2017, essendo stati ad oggi ricollocati solo 3 minori stranieri non accompagnati, mentre per altri la procedura è ancora in corso.

Questi numeri evidenziano una difficoltà del nostro sistema ad aderire in tempi adeguati alle esigenze di ricollocamento dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale. Vi è dunque la necessità di sensibilizzare tutte le Autorità coinvolte ad un impegno costante per una più rapida definizione dell'intero iter procedurale, specie in considerazione del fatto che potranno beneficiare di tale opportunità solo i soggetti (che giungeranno) giunti in Italia entro il 26 settembre 2017.

Pertanto, tenuto conto che uno dei presupposti per l'applicazione della procedura di ricollocamento è costituito dalla proposizione, da parte dell'interessato, della domanda di protezione internazionale, diventa prioritario ed urgente che la nomina del tutore del minore interessato avvenga in tempi molto rapidi, al fine di consentire il rispetto dei termini imposti dalle decisioni comunitarie citate in apertura.

Alla luce di quanto fin qui rappresentato, si auspica l'attivazione di ogni misura organizzativa in grado di garantire la celere nomina del tutore per i minori che rientrano nei criteri di eleggibilità previsti per il ricollocamento, costituendo essa – come detto – il presupposto indefettibile per l'attuazione dei successivi adempimenti, prodromici al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente. Al riguardo, si rappresenta la possibilità di costituire appositi tavoli di raccordo che coinvolgano, oltre agli uffici giudiziari, le questure e i rappresentanti dei centri di accoglienza per minori, al fine di sensibilizzare gli operatori del settore a collaborare – ciascuno per i profili di competenza – al buon esito della procedura di *relocation* in favore dei minori in possesso dei requisiti per beneficiarne.

La rapida nomina del tutore, inoltre, potrà facilitare la definizione della procedura di ricongiungimento familiare del minore richiedente protezione internazionale ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento Dublino III: al di là, infatti, della specifica procedura applicata, obiettivo dell'intervento giurisdizionale rimane sempre il superiore interesse del minore, al quale deve essere garantito il diritto al rispetto della vita familiare, come previsto dall'art. 8 della CEDU.

Le SS.LL. sono pregate di diramare la presente nota agli Uffici giudiziari dei rispettivi distretti, sollecitando l'adozione di misure idonee a risolvere la criticità evidenziata.

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si resta in attesa di conoscere le iniziative adottate al riguardo in sede locale.

Roma, 21 giugno 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati


Estremi

N° 5118/2017.U

Tipo email Posta in uscita- Invio documento
Email PEC SI
Data invio 26/06/2017 12:15
Data di registrazione 26/06/2017 12:15
Casella scarico prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it
Stato Invio inviata
Stato Consegna consegnata
Stato Accettazione accettata

Lavorazione

Stato	chiusa	a partire dal	26/06/2017	alle	12:15
Lavorazione					
U.O competente	PROTOCOLLO	dal	26/06/2017	alle	12:15
In carico a		dal		alle	
Azioni da fare					
Dettagli azione					

Contenuti

Mittente prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it

Destinatari prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it;prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it;prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it;prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it;prot.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it;prot.tribunale.p
aola@giustiziacert.it;prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it;prot.trib
min.catanzaro@giustiziacert.it;prot.tribserv.catanzaro@giustiziacert.it;pro
t.uffserv.cosenza@giustiziacert.it;

Oggetto Invio documentazione registrata in uscita come Prot.
26/06/2017.0007540.U

Testo del Messaggio

Allegati

Segnatura.xml



Corte di Appello di Catanzaro
UFFICIO DEL PERSONALE

tel. 0961/885220

Prot. N. 7540.0

Catanzaro, 26 GIU. 2017

**Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali del distretto
LORO SEDI**

**Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro**

**Al Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza di
Catanzaro**

**Al sig. Magistrato di Sorveglianza di
Cosenza**

Oggetto: Ricollocamento dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale – Richiesta di urgenti interventi organizzativi in vista della scadenza del termine del 26 settembre 2017.

Si trasmette l'allegata nota ministeriale prot.m-dg-DAG 21/06/2017, per conoscenza e per quanto di competenza, sollecitando l'adozione di misure idonee a risolvere la criticità evidenziata.

**Il Presidente della Corte
Domenico Introcaso**